



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 14/12/2016

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

La rottamazione delle cartelle di pagamento

(l'iter di conversione è completato)

***(possibilità di pagare, anche in massimo 5 rate, le somme iscritte a ruolo,
senza tener conto delle sanzioni e degli interessi di mora)***

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Gentile Cliente,

con la presente circolare informativa si comunica che il D.L. 193 del 22/10/2016 (GU n. 249 del 24/10/2016), consente ai debitori con cartelle Equitalia di **estinguere alcuni debiti erariali e contributivi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (c.d. "rottamazione" o "definizione agevolata" delle cartelle di pagamento).**

Il D.L. 193/2016 è stato finalmente convertito dalla legge n. 225/2006 e pertanto è definitiva la normativa sulla definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

L'agevolazione riguarda i ruoli affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

	Prima	Adesso
Le somme oggetto di definizione agevolata	Somme affidate agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015	Somme affidate agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento riguarda le somme riferite:

- alle **imposte** (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.),
- ai **contributi previdenziali**,
- ai **contributi INAIL**,
- i **ruoli in contenzioso nonché**
- le **entrate locali** (IMU, TASI) per le quali l'Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.

Relativamente alle sanzioni amministrative per **violazioni del Codice della strada** la definizione agevolata opera "**limitatamente agli interessi**".

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento può essere anche parziale, ossia riguardare soltanto alcune delle somme iscritte a ruolo. Così, ad esempio, possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, oppure solo l'IVA con esclusione dell'IRES. Quindi anche se in un'unica cartella sono contenuti più ruoli (ad esempio, una per l'IVA, uno per l'IRAP) è possibile definire in via agevolata o l'uno o l'altro ovvero entrambi.

La definizione in esame non può interessare le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Cosa occorre pagare

In pratica, la definizione dei carichi iscritti a ruolo (c.d. cartelle di pagamento) avviene attraverso il pagamento integrale di:

- quota capitale;
- quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- aggio;
- rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Conseguentemente, la definizione agevolata consiste nel vedersi eliminate le sanzioni e degli interessi moratori.

Come comportarsi

Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve:

➤ entro il 31 marzo 2017 :

- comunicare ad Equitalia (tramite l'apposita modulistica messa a disposizione da Equitalia) la volontà di avvalersene, indicando il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento (massimo 5 rate);
- in pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata assumere l'impegno alla rinuncia agli stessi giudizi,

➤ entro le specifiche scadenze effettuare il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.

Modalità di pagamento

L'Agente della riscossione comunicherà al contribuente (debitore) entro il 31 di maggio 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché l'ammontare delle singole rate e della relativa scadenza.

Il contribuente può scegliere di pagare in un'unica soluzione o a rate (massimo in 5 rate).

In particolare, in caso di pagamento rateale, viene stabilito che:

- le prime tre rate sono pari al 70% delle somme dovute e la scadenza delle prime tre rate non può superare la data del 31 dicembre 2017;
- la quarta e la quinta rata sono pari al 30% delle somme dovute e la scadenza della quarta e della quinta rata è nel 2018 (l'ultima non può superare la data del 30 settembre 2018).

PAGAMENTO RATEALE		
2017	70% IMPORTO DOVUTO	3 RATE DI PARI IMPORTO
2018	30% IMPORTO DOVUTO	2 RATE DI PARI IMPORTO

La scadenza delle singole rate è così individuata:



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Anno	Scadenza rate
2017	Luglio, settembre, novembre
2018	Aprile, settembre

Sulle rate sono dovuti, a decorrere dall'1.7.2017, gli **interessi nella misura del 4,5% annuo**.

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità:

- domiciliazione sul c/c bancario. In tal caso il soggetto interessato dovrà barrare l'apposita casella nel modello di adesione alla definizione agevolata;
- bollettino precompilato, allegato dall'Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 31/05/2017, nel caso in cui il soggetto interessato non si sia avvalso della possibilità di pagamento mediante c/c bancario;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Cartelle con rateizzazione in corso

L'agevolazione può essere sfruttata anche dai debitori che hanno già versato parzialmente, anche a seguito di ottenuta rateizzazione, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In altre parole, coloro i quali hanno cartelle Equitalia a cui è stata accordata la rateizzazione, devono comunque pagare tutte le rate sino al 31 dicembre prossimo.

Effetti della istanza di definizione agevolata delle cartelle esattoriali

La presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata ha l'effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell'Agente della riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

In particolare, a seguito della presentazione del modello:

- *sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;*
- *sono sospesi, come specificato in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016.*

La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

- *l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:*
 - *avviare nuove azioni esecutive;*
 - *iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;*
 - *proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.*

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Decadenza della definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Il contribuente **decade dalla definizione agevolata** in esame in caso di:

- **mancato** versamento;
- versamento **insufficiente**;
- **tardivo** versamento;

dell'**unica rata** ovvero di **una delle rate** che compongono la dilazione del pagamento.

La decadenza comporta che:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- *l'agevolazione non ha effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;*
- *i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo "e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato" ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.*

Considerazioni finali

Suggeriamo a tutti coloro i quali hanno cartelle Equitalia e intendano avvalersi della norma in esame (definizione agevolata delle cartelle di pagamento) di:

- darci l'incarico di richiedere preventivamente a Equitalia un estratto delle somme iscritte a ruolo, così da avere contezza del totale delle somme dovute nonché dell'importo delle sanzioni e degli interessi moratori che si potrebbe evitare di pagare,
- valutare attentamente la possibilità di scegliere se è opportuno fruire della definizione agevolata per tutte le somme iscritte a ruolo o solo per una parte di queste;
- valutare se effettivamente si è in grado di pagare (ancorché in forma rateale - max 5 rate - e senza tener conto delle sanzioni e degli interessi) le somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Il nostro Studio è ovviamente a disposizione per istruire la pratica di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e chi è interessato al riguardo potrà darci incarico a procedere.

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it